

Numero
1957

sl

0

Bellinzona
30 aprile 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consigliere federale
Albert Röstli
Direttore DATEC
3003 Berna

chemicals@bafu.admin.ch
(pdf e word)

Procedura di consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Signor Consigliere federale,
gentili signore, egregi signori,

ci riferiamo alla vostra lettera datata 26 marzo 2025, relativa alla procedura di consultazione abbreviata volta a modificare l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Teniamo innanzi tutto a ringraziarvi per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

La revisione dell'ORRPChim propone di consentire l'impiego eccezionale di biocidi nel bosco allo scopo di controllare gli artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie, nonché i microrganismi patogeni o vettori di malattie. Nel rapporto esplicativo sono menzionati quali esempi il calabrone asiatico, minaccia per le api mellifere, gli impollinatori selvatici e altri insetti o la peste suina africana, epizoozia che colpisce i suini domestici e i cinghiali. Entrambe le problematiche non toccano ancora direttamente il nostro cantone, ma sono ben presenti nelle vicine regioni d'oltre confine.

A fronte delle minacce dovute a determinati artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie, rispettivamente a microrganismi patogeni o vettori di malattie, lo scrivente Consiglio saluta positivamente l'apertura proposta, a determinate condizioni, di impiego eccezionale di biocidi nel bosco. Riteniamo infatti che, a fronte delle gravi minacce dovute a talune infestazioni emergenti in Svizzera, il rischio dovuto a un impiego puntuale di biocidi nel bosco sia da considerare sopportabile o non rilevante. Questo soprattutto in considerazione delle condizioni correttamente poste per il rilascio di un'eventuale autorizzazione eccezionale, vincolando la possibilità di procedere solo all'assenza di altre misure adatte allo scopo e scegliendo, se sono possibili più biocidi, quelli meno inquinanti.

RG n. 1957 del 30 aprile 2025


Considerando che non è possibile prevedere l'avvento di futuri organismi alloctoni invasivi o vettori malattie, il Consiglio di Stato non ritiene opportuno limitare le eccezioni agli artropodi e ai microrganismi, rispettivamente all'ambito dei biocidi o al comparto del bosco.

Per esempio, approcci simili e debitamente documentati come sostenibili dal profilo ambientale, potrebbero essere considerati puntualmente anche per l'impiego eccezionale di fitosanitari a distanze più ridotte dai corsi d'acqua. Ricordiamo infatti che la problematica delle piante e degli organismi alloctoni invasivi si è accresciuta negli ultimi anni per varie concause ed è destinata ad acuirsi ulteriormente, anche in virtù dei cambiamenti climatici in corso. In considerazione della posizione e delle caratteristiche del nostro Cantone, la diffusione di piante e organismi alloctoni invasivi in Ticino, con possibili effetti negativi di diverso tipo, è tipicamente a uno stadio più avanzato rispetto al resto della Svizzera. La possibilità per l'autorità cantonale di concedere deroghe eccezionali per gestire in futuro gravi problematiche, non o solo difficilmente prevedibili allo stato attuale e mantenendo al contempo basso il rischio ambientale, riveste particolare importanza per il nostro territorio.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete porre alle nostre riflessioni, rimandiamo per altre proposte di modifica di dettaglio allo specifico formulario allegato.

Vogliate gradire, signor Consigliere federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici - modulo di risposta

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione forestale (dt-sf@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet

Revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici – modulo di risposta (Allegato 2.4 sui Biocidi)

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
Num. 4 ^{ter} .2, cpv. 1	Ogni impiego eccezionale di biocidi nel bosco deve essere ben delimitato e comprendere la zona dove è presente una reale minaccia o infestazione. Per definire questo aspetto, si richiede di aggiungere il termine descrittivo "mirato" da attribuire all'impiego nel bosco.	Modifica del cpv. 1: "L' autorità competente... per l'impiego <u>mirato</u> di biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi nel bosco se."
Num. 4 ^{ter} .2, cpv. 2	Secondo questo articolo, la scelta del biocida da impiegare deve ricadere su quello meno inquinante. Si suggerisce di completare il criterio aggiungendo che il prodotto da impiegare deve essere anche il meno pericoloso per la salute dell'uomo e per l'ambiente.	Modifica del cpv. 2: "... va impiegato quello meno inquinante <u>e meno pericoloso per la salute dell'uomo e ambiente.</u> "
Num. 4 ^{ter} .2, cpv. 3	Per maggior chiarezza, si chiede di specificare che il termine per l'invio dei dati è il 31 dicembre dello stesso anno in cui vengono eseguiti gli interventi di disinfestazione.	Modifica del cpv. 3: "... entro il 31 dicembre <u>dello stesso anno in cui sono eseguite le disinfestazioni</u> ".
Num. 4 ^{ter} .3, lett d.	E' indispensabile che l'autorità competente possa disporre di tutte le informazioni per valutare e controllare un impiego conforme e sostenibile dei biocidi. Si richiede di includere oltre alle indicazioni sulle quantità anche la modalità di applicazione (nebulizzazione, vaporizzazione, ecc.).	Modifica della lett. d: "quantità di biocidi impiegati <u>e modalità di applicazione;</u> "
Num. 4 ^{bis} .2, lett. b, c e d	In accordo alla Scheda informativa dell'UFAM "Divieto d'impiego di erbicidi e biocidi (contro alghe e muschi) su strade, sentieri, terrazze e tetti" (2021) il divieto si applica anche in una zona tampone di 50 cm lungo le stesse. In occasione della presente revisione dell'allegato 2.4 si suggerisce di riportare questa indicazione anche nell'Ordinanza, promuovendo così maggiore chiarezza nel diritto. Inoltre, i medesimi divieti si applicano ai prodotti fitosanitari (erbicidi). Di riflesso, chiediamo di implementare le stesse modifiche anche nell'allegato 2.5.	